

Repertorio n. 13574

Raccolta n. 8447

Registrazione Telematica
Eseguita il 30.3.2011
Numero 5142
Serie I.T.
Euro 20,00
Agenzia Entrate Competente
Napoli 1

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il venti marzo duemilaquindici in Napoli e presso la sede della società alla Via F. Crispi n. 31, alle ore dodici e trenta.

Innanzi a me dott. STEFANO SANTANGELO, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, residente in Napoli con studio alla Via dei Mille n. 61,

SI E' RIUNITO

il Consiglio di Amministrazione della società

"MERIDIE S.P.A."

con sede in Napoli alla Via F. Crispi n. 31, capitale di euro 54.281.000,00

(cinquantaquattromilioniduecentottantunomila virgola zero zero), inte-

ramente versato, suddiviso in n. 62.273.000 (sessantaduemilioniduecen-

tosettantatremila) azioni senza valore nominale, codice fiscale e iscrizione

al Registro delle Imprese di Napoli n. 05750851213, nonchè iscrizione

al R.E.A. n. 773483, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta ed approvazione delle modifiche statutarie ex art. 147 ter,


comma 1 ter D.Lgs. 58/1998 e regolamentazione attuativa. Delibere in-

renti e conseguenti.

omissis

omissis

E' PRESENTE



Giovanni LETTIERI, nato a Napoli il 21 novembre 1956, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Dell'identità personale del costituito io notaio sono certo.

Giovanni Lettieri, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione mi chiede di redigere questo verbale.

Aderendo, do atto che assume la presidenza dell'adunanza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giovanni Lettieri, il quale

CONSTATATO

--- che questa riunione è stata regolarmente convocata, ai sensi dello Statuto Sociale, mediante avviso di convocazione inviato ai consiglieri ed ai sindaci;

--- che, oltre se stesso, sono presenti i Consiglieri di Amministrazione signori:

- Ettore Artioli, collegato in audioconferenza;
- Giuseppe Lettieri, collegato in audioconferenza;
- Americo Romano, collegato in audioconferenza;
- Arturo Testa, collegato in audioconferenza;
- Salvatore Esposito De Falco, collegato in audioconferenza;

--- che è presente l'intero Collegio Sindacale in persona del Presidente dott.ssa Angelica Mola e dei Sindaci Effettivi dott. Amedeo Blasotti e dott. Massimo Giuseppe Tipo;

--- che è presente il Direttore Finanziario della società dott.ssa Maddalena De Liso;

--- che è presente l'Investitor Relator della società dott. Renato Esposito;

--- che è presente il Consulente Legale della società avv. Annalaura Lettieri;

--- che tutti coloro i quali sono collegati in audioconferenza sono in condizione di partecipare alla discussione nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;


ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti

DICHIARA

validamente costituito il Consiglio di Amministrazione ed apre la discussione sul primo punto dell'ordine del giorno: 1. Proposta ed approvazione delle modifiche statutarie ex art. 147 ter, comma 1 ter D.Lgs. 58/1998 e regolamentazione attuativa. Delibere inerenti e conseguenti.

Prendendo la parola il Presidente comunica agli intervenuti che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 120 del 12/7/2011, che ha novellato il D.Lgs n. 58 del 24/2/1998, è necessario uniformare lo Statuto Sociale alle nuove disposizioni inderogabili relative ai criteri per assicurare nelle nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale l'equilibrio tra i generi; tale modifica si rende necessaria in quanto le nuove disposizioni di legge devono applicarsi, pena le sanzioni amministrative applicate dalla Consob, a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, rinnovo cui la società provvederà nell'Assemblea che sarà convocata oggi stesso per il giorno 30 aprile in prima convocazione.



Lo stesso Presidente, prima di illustrare le modifiche statutarie, obbligatorie per legge, volte a conseguire la parità di genere, precisa che, secondo quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto Sociale gli adeguamenti dello Statuto stesso a disposizioni normative possono essere deliberate, fermo restando la competenza concorrente dell'Assemblea, dal Consiglio di Amministrazione.

Proseguendo lo stesso Presidente dà lettura della nuova formulazione dell'art. 15 dello Statuto Sociale relativo alle nomine del Consiglio di Amministratore e del successivo art. 22 relativo alle nomine relative al Collegio Sindacale, contenenti le modifiche imposte a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 120 del 12/7/2011, che ha novellato gli artt. 147 ter e 148 del D.Lgs n. 58 del 24/2/1998.

Il Presidente invita il Presidente del Collegio Sindacale ad esprimere il parere dell'organo di Controllo.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale dott.ssa Angelica Mola, la quale a nome dell'intero Collegio, ritenendo che la proposta esposta dal Presidente sia perfettamente conforme alle disposizioni inderogabili portate dagli artt. 147 ter e 148 del D.Lgs n. 58 del 24/2/1998, esprime parere favorevole alla medesima, conferma tale attestazione ed esprime parere favorevole alla proposta di delibera.

Il Presidente dà quindi lettura del seguente testo di delibera:

"Il Consiglio di Amministrazione di MERIDIE S.p.a., ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, tenuto conto della necessità di adeguare lo Statuto stesso alle disposizioni normative volte a conseguire la parità di genere nelle nomine dei componenti del Consiglio di Amministratore del Collegio Sindacale,

DELIBERA

- I -

di modificare come segue l'art. 15 dello statuto Sociale nel modo che segue:

"Articolo 15.) Nomina degli amministratori

La nomina dei consiglieri avverrà sulla base di liste presentate dagli Azionisti ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore indipendente ex art. 147 ter D.lgs. 58/1998, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette

candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo amministratore indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Tra le liste non debbono esistere elementi di collegamento, nemmeno indiretto; in caso di collegamento, sono ineleggibili i candidati in liste collegate alla lista che ottiene il maggior numero di voti.


Le liste non presentate nei termini e con le modalità ai sensi dei commi successivi non sono ammesse in votazione.

Le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate presso la sede della Società entro il termine previsto dalla disciplina vigente e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

I soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, quale definito dall'art. 122 T.U.F. (D.lgs. n. 58/1998) e successive modifiche, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo, possono presentare o concorrere a presentare, una sola lista.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale sottoscritto alla data



in cui la lista viene presentata e avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria o la diversa percentuale prevista dalla disciplina tempo per tempo vigente.

Ciascuna lista non può essere composta, se contenente un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), solo da candidati appartenenti al medesimo genere, maschile o femminile, bensì deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del consiglio di amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Alla lista devono essere allegati, a cura di chi ne effettua il deposito e sotto sua responsabilità:

a) l'elenco degli Azionisti che concorrono a presentare la lista, munito della sottoscrizione non autenticata degli Azionisti che siano persone fisiche (o dei loro rappresentanti legali o volontari) e di quella di coloro che autodichiarino essere titolari della legittimazione a rappresentare gli Azionisti diversi dalle persone fisiche in forza di rappresentanza organica, legale o volontaria; e

b) la dichiarazione, munita di sottoscrizione personale del candidato non autenticata, con la quale ciascun candidato illustra, sotto sua responsabilità, il proprio curriculum vitae professionale e gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei re-

quisiti che siano prescritti per la nomina, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni del presente statuto.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla normativa vigente, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità, al momento del deposito della lista presso la società, del numero di azioni necessario alla presentazione della stessa.

La mancanza degli allegati o del deposito, entro il termine previsto, della suddetta certificazione comporta che la lista si considera come non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista; sono annullati i voti espressi dallo stesso votante a favore di più liste.

Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza"), in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, meno uno. Se la "Lista di Maggioranza" contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, meno uno.

Risulta inoltre eletto un consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno pre-



sentato o votato la Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza"), in persona del candidato indicato col primo numero della lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un amministratore indipendente ai sensi dell'art. 147 ter Dlgs.58/1998, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo amministratore indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo amministratore indipendente ex art. 147 ter Dlgs.58/1998 indicato nella Lista di Minoranza.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Inoltre, se con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza sono sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all'altro genere; nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di riparto tra generi, gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista:

a) se il numero dei candidati indicati nella lista sia pari al numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere, si procede alla votazione "in blocco" di detta unica lista, i cui candidati risultano tutti eletti ove la lista stessa consegua il voto favorevole della maggioranza del capitale presente in Assemblea; l'astensione dal voto è parificata alla assenza;

b) se il numero dei candidati indicati nella lista sia superiore al numero dei membri dell'organo amministrativo da eleggere, si procede ad una votazione "per preferenze";

c) se il numero dei candidati indicati nella lista sia inferiore al numero dei membri dell'organo amministrativo da eleggere, si procede ad una votazione "per preferenze", ammettendo l'espressione di preferenze sia per chi risulti candidato in detta lista sia per chiunque altro venga candidato nel corso dell'assemblea da chiunque abbia diritto di voto nell'Assemblea stessa, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione al capitale sociale.

Nel caso di votazione "per preferenze", risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di preferenze; in caso di parità di preferenze, risulta eletto il candidato più anziano d'età. Qualora all'esito della votazione per preferenze non risulti eletto alcun amministratore indipendente ex art. 147 ter Dlgs.58/1998, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo amministratore indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, sarà eletto, al posto dell'amministratore che abbia ricevuto il minore numero di prefe-

renze, il candidato avente i requisiti di amministratore indipendente ex art. 147 ter Dlgs.58/1998, che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze (ovvero, in caso di consiglio di più di sette membri senza alcun amministratore indipendente ex art. 147 ter D.lgs. 58/1998, saranno eletti, al posto dei due amministratori che abbiano ricevuto il minore numero di preferenze, i due candidati aventi i requisiti di amministratore indipendente ex art. 147 ter Dlgs.58/1998, che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze).

Alla votazione "per preferenze", ammettendo in tal caso l'espressione di preferenze per chiunque venga candidato nel corso dell'Assemblea da chiunque abbia diritto di voto nell'Assemblea stessa, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione al capitale sociale, si procede pure nel caso non sia stata presentata alcuna lista, fermo restando l'obbligo di nominare almeno un amministratore indipendente ex art. 147 ter Dlgs.58/1998, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti.

In ogni caso, la nomina degli amministratori nelle ipotesi di cui sopra deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.

Qualora un amministratore, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica, e sempre che permanga in carica la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, nominando il primo dei candidati non eletti della lista cui apparteneva l'amministratore cessato dalla carica nel rispetto comunque di quanto il presente articolo

prevede in tema di nomina di amministratori non appartenenti alla "Lista di Maggioranza".

Nel caso in cui non si possa addivenire alla nomina di candidati indicati nella stessa lista cui apparteneva l'amministratore cessato dalla carica, viene nominato quale membro dell'organo amministrativo il candidato indicato come indipendente in altra lista, in mancanza, il candidato non eletto di altra lista che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze; qualora anche mediante questi criteri non si addivenga ad una nomina, dapprima il Consiglio di amministrazione e poi l'Assemblea provvedono a detta nomina senza limitazione di nominativi.

Resta fermo, in caso di sostituzione di un amministratore indipendente ex art. 147 ter Dlgs.58/1998, l'obbligo di mantenere la presenza di almeno un amministratore indipendente ex art. 147 ter Dlgs.58/1998, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, nonché il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.

Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione di nomina assembleare venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri di Amministrazione di nomina assembleare si intendono dimissionari. La loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito dall'Assemblea, convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica.";

- II -

di modificare come segue l'art. 22 dello statuto Sociale nel modo che segue:

"Articolo 22.) Collegio sindacale.

La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

I sindaci devono possedere i requisiti di legge.

Alla minoranza – che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari – è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente.

L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.

La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, nei termini della normativa vigente, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998.

Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il termine previsto dalla disciplina vigente.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente.

te. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Ciascuna lista deve indicare, ove contenga un numero di candidati complessivamente pari o superiore a 3 (tre), un elenco di candidati in entrambe le sezioni tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, maschile e femminile, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;
- (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di ammini-

strazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla normativa vigente, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità, al momento del deposito della lista presso la società, del numero di azioni necessario alla presentazione della stessa.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino allo scadere del termine previsto dalla normativa vigente. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha otte-

nuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, ai sensi delle disposizioni applicabili, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Se, con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, viene escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'ar-

rotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.

Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza.

L'assemblea prevista dall'art. 2401, primo comma, cod.civ., procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

La partecipazione e l'assistenza alle riunioni del Collegio sindacale possono avvenire anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di poter visionare o ricevere

documentazione e di poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti il Collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.";

- III -

di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché al Consigliere Arturo Testa, in via disgiunta fra loro, ogni più ampio potere per l'attuazione della delibera assunta."

Terminata la lettura della proposta di deliberazione, il Presidente mette ai voti tale testo, dando atto che nessuno degli intervenuti si è allontanato dalla sala della riunione.

Si procede alla votazione per appello nominale.

Il Presidente invita coloro i quali approvano il testo proposto ad esprimere il proprio voto.

Risultano aver votato:

- a favore tutti i Consiglieri;
- contrario nessun Consigliere;
- astenuto nessun Consigliere.

Lo stesso Presidente procede quindi alla "controprova" invitando prima i contrari e poi gli astenuti ad esprimere il proprio voto.

Tutti i Consiglieri risultano aver votato a favore, non essendovi né contrari né astenuti.

La proposta risulta, quindi, approvata all'unanimità.

Il Presidente, dopo aver accertato gli esiti della votazione e proclamato i risultati della stessa, nel dare atto che alle ore dodici e cinquanta-

cinque si è conclusa la trattazione della parte dell'ordine del giorno di questa assemblea rispetto alla quale è stato necessario l'intervento del notaio, comunica agli intervenuti che il Consiglio prosegue sulla restante parte con l'intervento del Segretario e con la stesura della verbalizzazione nel Libro dei Consigli di Amministrazione.

Di questo verbale, in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su cinque fogli per diciannove facciate, ho dato lettura al costituito che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore dodici e cinquantacinque.

FIRMATI: GIOVANNI LETTIERI -

STEFANO SANTANGELO NOTAIO (SIGILLO)

====